



Città di Galatina

(Provincia di Lecce)

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

(ai sensi dell'art. 1, commi 186-221 bis, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE:

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Oggetto del regolamento

CAPO II - DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

art. 2 - Oggetto della definizione agevolata

art. 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda

art. 4 - Tipologie di definizione agevolata e importi dovuti

art. 5 - Perfezionamento della definizione

art. 6 - Diniego della definizione

art. 7 - Sospensione termini processuali

CAPO III – CONCILIAZIONE AGEVOLATA

art. 8 - Conciliazione agevolata

CAPO IV - REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

art. 9 - Ambito di applicazione

art. 10 – Perfezionamento della regolarizzazione

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

art. 11 - Entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà riconosciuta al Comune dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii., ed in attuazione dell'articolo 1, commi 205 e 221-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina:
 - la definizione agevolata e la conciliazione agevolata delle controversie in materia di tributi locali attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 197/2022 e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva;
 - la regolarizzazione degli omessi pagamenti rateali scaduti al 1° gennaio 2023.
2. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento sono applicabili le disposizioni previste dai commi 186-221 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

CAPO II – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Art. 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie riservate alla cognizione del Giudice Tributario inerenti ai Tributi comunali:
 - pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 197/2022, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quelli innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio;
 - il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2023;
 - per le quali, alla data di presentazione della domanda di cui al successivo art. 3, il processo non si sia concluso con una pronuncia passata in giudicato e dunque definitiva.
2. Le condizioni di cui innanzi devono necessariamente concorrere ai fini dell'accesso alla definizione agevolata.
3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti-

Art. 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia, di cui all'articolo 2, deve essere presentata entro il 30 giugno 2023.
2. La domanda, da redigersi su apposito modello predisposto dal Comune, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.
3. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente dall'imposta di bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Art. 4 – Tipologie di definizione agevolata e importi dovuti

1. Le controversie pendenti, di cui all'articolo 2, possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992, e, pertanto, con il versamento del solo ammontare dell'imposta reclamata dall'ente (100%), nelle seguenti ipotesi:
 - a) in caso di ricorso notificato entro il 1° gennaio 2023 ma non ancora depositato alla suddetta data presso la segreteria della Corte di Giustizia tributaria adita;
 - b) nel caso in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata in giudizio sia favorevole al Comune impositore.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, e solo per i casi di soccombenza del Comune impositore nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della Legge n. 197/2022, le controversie di cui all'articolo 2 possono essere definite col pagamento dei seguenti importi, calcolati in percentuale sul valore della controversia, come determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, e avendo riguardo alle somme indicate nell'atto impugnato:
 - a) 40% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado e sia sfavorevole al Comune impositore;
 - b) 15% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado e sia sfavorevole al Comune impositore;
 - c) 5% del valore della controversia, nell'ipotesi di controversie pendenti innanzi la Corte di Cassazione, per le quali il Comune impositore sia risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.
3. In caso di accoglimento parziale del ricorso o, comunque, di soccombenza ripartita tra il contribuente ed il Comune, l'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni, è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b) del comma 2 – a seconda del grado di giudizio della controversia da definire – per la parte di atto annullata.
4. Per il solo caso di ricorso pendente iscritto in primo grado entro il 1° gennaio 2023, per il quale, alla data di presentazione della domanda, non sia stato assunto alcun provvedimento giurisdizionale non cautelare definitivo, oppure in pendenza del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della lite, come sopra determinato.
5. Sono sempre escluse dal pagamento di cui ai precedenti commi le sanzioni collegate al tributo e gli interessi.

6. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento (15%) del valore della controversia in caso di soccombenza del Comune nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della Legge n. 197/2022, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
7. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata sono scomputati quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.
8. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.
9. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente e verificati dall'Ufficio Tributi in sede di esame dell'istanza. È sempre consentito al contribuente che intende accedere alla definizione agevolata di richiedere all'ufficio la determinazione preventiva degli importi dovuti, ai fini della presentazione dell'istanza.
10. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi e non abbia aderito alla definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo o del carico relativo all'accertamento esecutivo ovvero la sospensione dello stesso, in ipotesi di pagamento dilazionato.

Art. 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al precedente art. 3 entro il 30 giugno 2023 e con il pagamento, entro la medesima data, degli importi dovuti in base a quanto previsto al precedente articolo 4 o della prima rata (in caso di istanza di pagamento dilazionato di cui al successivo comma 2 del presente articolo).
2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro, è ammesso il pagamento in forma rateale in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023 (prima rata), il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.
3. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.
4. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima si rendono applicabili le disposizioni di cui all'art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973.
5. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato, previa presentazione della specifica istanza per ognuno di tali atti, utilizzando il modello reso disponibile dal Comune.

6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda di cui al precedente articolo 3.
7. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
8. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge n. 197/2022.
9. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

Art. 6 – Diniego della definizione

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego della definizione agevolata entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
2. Se la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo, ovvero dalla controparte, nel medesimo termine.

Art. 7 – Sospensioni termini processuali

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la medesima data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
2. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del precedente comma 1, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
3. Per i processi dichiarati estinti ai sensi del precedente comma 2, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del precedente comma 2 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di diniego.
4. Per le controversie definibili ai sensi e nei modi di cui al presente regolamento sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra il 1°

gennaio 2023 - data di entrata in vigore della legge n. 197/2022 - e fino al 31 luglio 2023, come previsto dall'art. 1, comma 199, della legge n. 197/2022.

CAPO III – CONCILIAZIONE AGEVOLATA

Art. 8 - Conciliazione agevolata

1. In alternativa alla definizione agevolata di cui al Capo II, le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune impositore, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
3. Come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il versamento delle somme dovute, ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.
4. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.
5. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al comma 2 e il Comune provvede alla riscossione coattiva delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

CAPO IV – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Art. 9 – Ambito di applicazione

1. Con riferimento ai tributi comunali, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2023, dovute a seguito di rateazione di:
 - accertamento con adesione;
 - acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;

- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
 - reclamo o mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2023.
 3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

Art. 10 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 9 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 30 giugno 2023 oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 30 giugno 2023.
2. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.
3. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 9, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione ad adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente unitamente alla relativa deliberazione di approvazione.